

ORDINANZA MUNICIPALE

IN MATERIA DI TASSE EDILIZIE

Il Municipio di Verzasca,

- richiamati gli art.li 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 Regolamento di applicazione LOC (RALOC);
- richiamati gli art.li 19 della Legge edilizia cantonale (LE) e l'art. 29 del Regolamento di applicazione LE (RALE);
- con ris. mun. nr. 57 del 06 novembre 2020;

ORDINA:

Art. 1 Natura

Le tasse per il rilascio di licenze edilizie sono fissate dall'art. 19 LE e dall'art. 29 RALE. L'ammontare della tassa di cancelleria prelevata è commisurato alle spese e alle prestazioni garantite dalla cancelleria comunale o dal tecnico esterno.

Art. 2 Tasse licenze edilizie

			Tassa
1. Procedura ordinaria (licenza) (2‰ della spesa prevista)	minimo	Fr.	100.00
	massimo	Fr.	10'000.00
2. Rinnovo licenza edilizia (50% tassa licenza edilizia originale)	minimo	Fr.	100.00
	massimo	Fr.	5'000.00
3. Varianti (soggette a pubblicazione)	minimo	Fr.	100.00
	massimo	Fr.	5'000.00
4. Preliminare ordinaria (art. 15 LE) (2‰ della spesa prevista)	minimo	Fr.	100.00
	massimo	Fr.	10'000.00
5. Preliminare informativa (art. 15 cpv. 2)	minimo	Fr.	100.00
	massimo	Fr.	1'000.00
6. Procedura semplificata (notifica) (2‰ della spesa prevista)	minimo	Fr.	100.00
	massimo	Fr.	1'000.00
7. Procedura senza pubblicazione - per lavori secondari		Fr.	50.00

²Alle suddette tasse verranno aggiunte le spese di pubblicazione, le spese postali e le spese per accertamenti straordinari (perizie geologiche, sondaggi, ecc).

³Se la notifica è stata sottoposta al preavviso dei servizi dell'Amministrazione cantonale, all'importo di cui ai punti no. 6 e 7 sono aggiunti fr. 50.- cadauno (massimo due preavvisi).

4Nel caso in cui l'indicazione del costo di costruzione previsto nel formulario domanda di costruzione è mancante, manifestamente errato o inferiore rispetto ai parametri usuali, lo stesso può essere corretto d'ufficio.

Art. 3
Tasse di
cancelleria varie

			Tassa	
1.	Iscrizione a registro fondiario menzione di residenza primaria		Fr.	50.00
2.	Collaudo costruzione e certificato dichiarazione abitabilità	minimo	Fr.	50.00
		massimo	Fr.	200.00
3.	Dichiarazione di dati fondiari, edificatori, ecc.		Fr.	20.00
4.	Copia NAPR (norme di attuazione PR)		Fr.	20.00
5.	Approvazione piano di mutazione		Fr.	20.00
6.	Richiesta di sopralluogo	all'ora	Fr.	80.00

Art. 4
Riscossione tasse

Le tasse riportate agli artt. 2 e 3 sono dovute anche in caso di:

- a) diniego della licenza edilizia;
- b) ritiro della domanda di costruzione in fase procedurale;
- c) annullamento della licenza edilizia da un'istanza superiore.

Art. 5
Pagamento

Le tasse saranno riscosse dalla Cancelleria comunale, tramite fattura, e dovute dall'istante, salvo diversa comunicazione.

Art. 6
Devoluzione

L'intero ammontare delle tasse è devoluto alla cassa comunale, mentre la metà delle medesime, prelevate dal Municipio, e richiamate all'art. 2, no. 1, 2, 3, 4, 5 "tassa", della presente ordinanza, sono riversate al Dipartimento (art. 19 cpv. 1 LE).

Art. 7
Esenzioni

Le attestazioni richieste da Autorità ed Enti pubblici per ragioni d'ufficio sono, di regola, esenti da tassa.

Art. 8
Decisione per delega

Per decisioni rese per deleghe di competenza dal Municipio all'Amministrazione comunale (art. 9 cpv. 4 della LOC), è dato reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

Art. 10
Pubblicazione - Ricorsi

Contro la presente risoluzione è data facoltà d'impugnare ricorso per il tramite del lod. Consiglio di Stato, Bellinzona entro un termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Esposta agli albi comunali dal 13 novembre 2020, per la durata di 30 giorni.

Il Sindaco:

Ivo Bordoli

Per il Municipio:


Il Segretario a.i.:

Romano Bordoli